



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CLAUDIO	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALDASSARRE	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAPORUSSO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 98/2016
spedito il 08/01/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420010211822036000 TARSU/TIA 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420030034679440000 IRES-ALTRO 1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420031001443451000 IRPEF-ALTRO 2016
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420159029596861000 TRIB.ERARIALI

contro:

AG. RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

RAGNI AVV. VINCENZO
VIA SPARANO, 27 70122 BARI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] SRL

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 98/2016

UDIENZA DEL

14/06/2017 ore 10:00

N° 2067/2017

PRONUNCIATA IL:

14-06-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19-07-2017

Il Segretario

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente società – *rappresentata e difesa dal Dott. Vito Montanaro* – impugnava l'intimazione di pagamento numero 01420159029596861000 di complessivi euro 16.188,39 notificata in data 13.10.2015 e le seguenti prodromiche cartelle esattoriali:

- numero 01420010211822036000 notificata il 7.12.2001;
- numero 01420030034679440000 notificata il 26.4.2003;
- numero 01420031001443451000 notificata l'8.11.2003.

Nel premettere di non avere mai ricevuto notifica delle richiamate cartelle, eccepiva:

- 1)prescrizione del credito e decadenza dall'attività di riscossione dei ruoli, stante che l'avviso di intimazione era stato notificato quando il credito era già prescritto per decorso del termine decennale di cui all'art. 2953 c.c.;
- 2)difetto di motivazione e allegazione, in violazione degli articoli 7, legge 212/2000, e 3, legge 241/90, stante l'assoluta mancanza di conoscenza delle cartelle di pagamento;
- 3)l'illegittimità dell'intimazione, in quanto l'onere della prova della pretesa incombeva all'Amministrazione Finanziaria e non già al contribuente;
- 4)la nullità dell'atto, per mancata indicazione del termine e dell'autorità dinanzi alla quale impugnarlo nonché per la mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- 5)difetto di competenza di Equitalia Sud Bari per tutte le tasse ed i tributi il cui ente creditore era il Comune di Taranto.

Previa richiesta di sospensione dell'atto gravato, concludeva per sentir dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e, in via gradata, disposta la massima riduzione degli importi richiesti.

Con vittoria delle spese di giudizio.

In uno al ricorso introduttivo formulava istanza di discussione in pubblica udienza.

Con controdeduzioni depositate in Segreteria il 12.2.2016 Equitalia Sud – *rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Ragni* – in via preliminare si opponeva all'avversa richiesta di sospensione, perché non provato né il *periculum in mora*, né il *fumus boni iuris*.

Sempre in via preliminare eccepiva la parziale incompetenza territoriale in relazione alla cartella numero 014200102118220360000, perché afferente a crediti iscritti a ruolo dal comune di Taranto e, pertanto, di competenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto.

Indi, forniva controdeduzioni in ordine alle avverse eccezioni.

In particolare, quanto alla prescrizione evidenziava che l'attività di riscossione del Concessionario è soggetta esclusivamente al termine ordinario previsto dall'art. 2697 c.c. decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, non



pag. 2

potendosi più fare riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo.

Circa, poi, l'avversa eccezione di violazione dell'art. 7, legge 212/2000, rappresentava che la motivazione era ben chiara, essendo stati indicati nell'atto di intimazione tutti i riferimenti delle prodromiche cartelle esattoriali.

Inoltre, contrastava l'avversa eccezione di mancata sottoscrizione dell'atto, considerato che nessuna norma prescrive la sottoscrizione né della cartella, né, tanto meno, dell'intimazione di pagamento.

Concludeva per sentir dichiarare in via preliminare l'incompetenza territoriale in relazione alla cartella numero 014200102118220360000.

Nel merito, rigettato il ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

All'udienza del 4.4.2016 – *fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione*- constatato che con atto depositato in Segreteria il 21.2.2016 la ricorrente aveva rinunciato all'istanza avanzata con il ricorso introduttivo, la Commissione dichiarava non luogo a provvedere.

Con memorie illustrative depositate in Segreteria il 30.5.2017 il difensore della ricorrente insisteva sulle eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo.

In particolare, ferma restando la decisività dell'eccepita prescrizione, contrastava l'avversa produzione dei c.d. estratti di ruolo, in quanto inidonei a provare l'avvenuto perfezionamento del processo notificatorio delle cartelle di pagamento oggetto d'intimazione.

All'odierna pubblica udienza, presente per la ricorrente l'Avv. Claudio Taranto in sostituzione del Dott. Vito Montanaro e per la resistente l'Avv. Michela Nocco in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Ragni, su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia.

Ammesse le parti alla discussione: l'Avv. Taranto si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento e chiede la condanna alle spese.

La rappresentante di Equitalia insiste per il rigetto del ricorso.

Dichiarata chiusa la discussione la Commissione si ritira in camera di consiglio, decidendo la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio prende in esame l'eccezione di prescrizione, ritenendola fondata, stante il decorso del termine di cui all'art. 2697.

Infatti, prescindendo dall'avvenuto perfezionamento, o meno, del processo notificatorio di tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'impugnata intimazione, è pacifico che le stesse vennero passate per la notifica in epoca antecedente di oltre dieci anni rispetto alla data di notifica dell'atto di intimazione qui impugnato.

Da qui, consegue l'accoglimento del ricorso, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti, con condanna di Equitalia al pagamento delle spese processuali liquidate nel dispositivo.



pag. 3


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Equitalia Sud a corrispondere in favore della ricorrente le spese
processuali, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre oneri accessori
come per legge.

Bari, 14.6.2017


Il Relatore

(Dott. Domenico Baldassarre)



Il Presidente

(Dott. Luigi Claudio)



pag. 4